

Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.4/2013 sono state apportate alcune modifiche alla precedente delibera generale in materia di assistenza per l'anno 2013 n.47/2012. Si riporta di seguito il testo integrato delle due delibere con evidenza delle parti modificate e di quelle eliminate per effetto della delibera n. 4/2013.

---

## ENPAF - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ANNO 2013

*testo integrato delibere consiliari n.47/2012 e n.4/2013*

### **1) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**

Possono accedere alle prestazioni assistenziali, ***purché residenti in Italia***:

- a. farmacisti iscritti;
- b. farmacisti pensionati;
- c. superstiti di farmacisti. Ai fini assistenziali sono considerati superstiti:
  - il coniuge
- e, se a carico del farmacista al momento del decesso:
  - i figli
  - i genitori

I superstiti perdono il diritto alle prestazioni assistenziali quando contraggono matrimonio.

### **2) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CONTINUATIVE**

La prestazione assistenziale continuativa è corrisposta mensilmente con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o dell'istanza di rinnovo ovvero del perfezionamento della stessa e cessa il 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata. La domanda per la prima erogazione del sussidio continuativo dovrà essere inviata all'Ordine dei Farmacisti di appartenenza; per il rinnovo della prestazione, invece, il beneficiario riceverà comunicazione postale a domicilio.

L'assistenza continuativa viene erogata in favore:

- 2.1 dei farmacisti pensionati Enpaf;
- 2.2 dei farmacisti iscritti che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e che hanno almeno dieci anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf.
- 2.3 dei superstiti, nell'ordine di seguito specificato, se il farmacista deceduto aveva i requisiti di iscrizione e di contribuzione di cui al punto precedente :
  - al coniuge che abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
  - in mancanza, agli orfani che non svolgono attività lavorativa. Ad essi viene corrisposta la prestazione continuativa fino a 21 anni oppure, se studenti universitari, per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni;
  - in mancanza del coniuge e dei figli, al genitore che abbia compiuto il sessantesimo anno di età.
- 2.4 Per la determinazione delle condizioni economiche si terrà conto della presenza di familiari, anche non conviventi, obbligati a concorrere al sostentamento del richiedente la prestazione. Si terrà altresì conto della prevalenza dello svolgimento di attività lavorativa o della condizione di disoccupazione involontaria durante il periodo di iscrizione all'Enpaf.

- 2.5 L'importo della prestazione assistenziale continuativa è di euro 500,00 mensili. A seconda della fascia reddituale di appartenenza, come specificato al successivo punto 5, detto importo sarà erogato in misura del 70% (pari a euro 350,00).

### **3) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI STRAORDINARIE**

- 3.1 La prestazione di assistenza straordinaria viene erogata una sola volta l'anno in favore dei beneficiari di cui al punto 1) in presenza di anzianità di iscrizione e di contribuzione di almeno otto anni con esercizio di attività lavorativa o condizione di disoccupazione involontaria.
- 3.2 L'assistenza straordinaria erogata per evento può avere un importo massimo di euro 5.000,00 e viene riconosciuta nei casi di seguito indicati, in base alla produzione della relativa documentazione fiscale:
- 3.2.1. spese medico-sanitarie e altre spese direttamente connesse all'evento morboso.
- 3.2.2. spese di ospitalità presso case di riposo.
- 3.2.3. spese funerarie:
- a) sostenute dal farmacista per i familiari indicati al punto 1 o, in caso di decesso del farmacista, da un superstite di cui al medesimo punto, ***anche se non fiscalmente a carico***. Inoltre, se dai superstiti di cui al punto 1, ***anche se non fiscalmente a carico***, è dovuta la contribuzione per l'anno del decesso, potrà essere corrisposto un ulteriore importo pari alla metà dell'onere contributivo previdenziale dovuto nell'anno in cui si è verificato il decesso del farmacista.
- b) Ove il nucleo familiare del coniuge rientri nella fascia reddituale indicata al punto 5, verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria una tantum per il coniuge pari a euro 4.000,00 più un importo di euro 500,00 per ciascuno dei figli fiscalmente a carico. Detto trattamento assistenziale non è ripetibile negli anni successivi e viene riconosciuto anche se il coniuge superstite non ha sostenuto le spese funerarie.

Al fine di valutare la conformità della situazione reddituale ai parametri indicati al punto 5, unitamente alla domanda di sussidio per spese funerarie dovrà essere prodotta anche la più recente documentazione fiscale relativa ai redditi del familiare deceduto.

- 3.2.4. spese di frequenza di asili e di scuole materne sostenute dall'iscritto o dal coniuge superstite nell'anno antecedente alla domanda. La domanda di sussidio va presentata all'Ordine entro il 31 dicembre. La liquidazione è limitata alla parte eccedente il 5% del reddito complessivo del nucleo familiare, a condizione che le spese non siano inferiori al limite fissato al successivo punto 3.5.
- 3.2.5. danni subiti per calamità naturali o per incendio all'immobile di residenza o di esercizio dell'attività professionale, a condizione che l'evento non sia coperto da polizza assicurativa. Per calamità naturale si intende una situazione di grave danno per le persone e per i beni e che per natura o estensione debba essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari. Sono tali, pertanto, gli eventi derivanti da fenomeni idrogeologici (quali frane, alluvioni, valanghe e mareggiate), sismici o vulcanici. L'entità del danno dovrà essere comprovata mediante presentazione di perizia tecnica giurata contenente anche la stima della spesa.
- 3.3. L'assistenza straordinaria può avere anche forma indennitaria, ed essere erogata in favore del farmacista iscritto in caso di:

3.3.1. disoccupazione involontaria dopo i ~~45 anni~~ **40 anni** di età, protrattasi per un periodo continuativo di almeno sei mesi. Verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria pari a euro 5.500,00 per il farmacista disoccupato, più un importo di euro 500,00 per ciascun familiare fiscalmente a carico. Detto trattamento assistenziale può essere erogato solo per complessivi tre anni e non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente domanda. Esaurito tale periodo, se permane o si ripropone lo stato di disoccupazione involontaria, potrà essere corrisposto un sussidio straordinario pari all'ammontare del contributo previdenziale Enpaf ridotto dell'85% nell'anno precedente la domanda, oppure un sussidio straordinario di euro 1.000,00 per coloro che, nell'anno precedente, hanno versato un contributo ridotto del 50%, conformemente a quanto previsto dall'art.21, comma 2, del regolamento Enpaf. Se presenti documentate spese per eventi di cui al punto 3.2., si potrà procedere ad una ulteriore erogazione straordinaria anche nel medesimo anno solare.

3.3.2. in caso di intervenute difficoltà economiche conseguenti alla diminuzione di almeno il 30% del reddito di lavoro del richiedente ed individuate sulla base dei parametri reddituali indicati per il sussidio straordinario al successivo punto 5. In tale evenienza, il richiedente deve presentare la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti negli ultimi due anni, dalla quale si desumerà l'effettiva riduzione del reddito di lavoro. Destinatari di tale provvidenza economica sono i farmacisti iscritti con almeno 45 anni di età ~~e 15 anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf~~. Per detto trattamento, ~~non ripetibile negli anni successivi~~, è prevista l'erogazione di un importo di euro 5.500,00.

**3.3.3. malattia o infortunio se l'evento, non coperto da polizza assicurativa, incide sulla capacità lavorativa e, quindi, sul reddito di lavoro, per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi.**

**La diminuzione del reddito dovrà essere dimostrata mediante la produzione di documentazione attestante che la stessa è conseguente all'evento morboso. L'importo corrisposto a titolo di sussidio è di euro 5.000,00.**

**Se presenti documentate spese per eventi di cui al punto 3.2., si potrà procedere ad una ulteriore erogazione straordinaria anche nel medesimo anno solare.**

3.4 La domanda di sussidio straordinario deve essere inviata tramite raccomandata a.r. all'Ordine dei Farmacisti di appartenenza entro 180 giorni dall'evento. In caso di evento morboso, rileva la data in cui lo stesso è stato accertato, come risultante dalla documentazione medica prodotta. Per il medesimo evento, compresi quelli che comportano interventi ripetitivi quali ad esempio le cure odontoiatriche ed i cicli di riabilitazione motoria e di fisioterapia, la domanda non è ripetibile negli anni successivi.

3.5 Possono accedere alle prestazioni di assistenza straordinaria di cui al punto 3.2 coloro le cui spese documentate siano pari almeno al 5% del reddito familiare lordo annuo e comunque non inferiori a euro 500,00. Le spese per le quali si richiede il sussidio devono essere state sostenute da un soggetto di cui al punto 1) in proprio favore o per un familiare fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori).

#### **4) ASSISTENZA PER FIGLI CON GRAVE DISABILITA'**

4.1. Destinatari sono i farmacisti con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf, che hanno figli con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale. La connotazione di gravità è riconosciuta qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (assistenza infermieristica,

terapie mediche, psicologiche e riabilitative, supporti didattici, ricoveri saltuari o permanenti presso strutture protette).

- 4.2. La natura e la gravità della minorazione potranno essere soggetti a verifica da parte di un sanitario di fiducia dell'Enpaf sia in sede di prima istanza sia per il rinnovo della prestazione assistenziale qualora la stessa sia erogata in forma continuativa.
- 4.3. Non si ha diritto all'assistenza di cui al punto 4 nei casi in cui il disabile:
  - svolge attività lavorativa a carattere continuativo, con l'eccezione delle attività lavorative saltuarie e di quelle svolte presso laboratori protetti.
  - convive in un nucleo familiare e percepisce un reddito lordo annuo complessivo superiore a euro 15.000,00. A tal fine, vengono considerati i redditi di qualsiasi natura, inclusi quelli non soggetti a tassazione IRPEF.
- 4.4. Non si ha diritto all'assistenza di cui al punto 4 se il soggetto disabile contrae matrimonio.
- 4.5. Per l'intervento assistenziale in favore dei farmacisti di cui al punto 4.1 sarà differenziato a seconda dell'età del soggetto disabile. In particolare:
  - 4.5a per i disabili di età inferiore ai 21 anni di età, la Sezione Assistenza provvederà all'erogazione di un sussidio straordinario, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un ammontare di euro 6.000,00, a condizione che le stesse siano pari almeno al 5% del reddito lordo annuo del nucleo familiare e di importo non inferiore a euro 500,00. Verranno prese in considerazione, purché attestate dalla relativa documentazione fiscale, le spese mediche connesse alla condizione di disabilità, quelle relative all'assistenza specifica (spese infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche), le spese soggette ad IVA agevolata sostenute per mezzi di trasporto specifico del disabile, di locomozione, di deambulazione nonché quelle relative a sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile. La domanda, che dovrà essere inviata tramite raccomandata a.r. all'Ordine dei Farmacisti di appartenenza entro 240 giorni dalla data riportata sulla documentazione fiscale, può essere presentata una sola volta nel medesimo anno solare.
  - 4.5b per i disabili con almeno 21 anni di età la Sezione Assistenza interverrà con un sussidio continuativo di euro 470,00 mensili. A seconda della fascia reddituale di appartenenza, come specificato al successivo punto 5, detto importo potrà essere erogato in misura del 70% (pari a euro 330,00). La prestazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o dell'istanza di rinnovo ovvero del perfezionamento della stessa e cesserà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata. Gli importi anzidetti saranno ridotti del 50% qualora il disabile sia ricoverato con oneri a parziale carico di enti pubblici o privati. L'assistenza per figli disabili erogata con carattere continuativo potrà essere rinnovata per l'anno successivo e, ove necessario, si procederà al riaccertamento dei requisiti richiesti.
- 4.6. Il sussidio viene corrisposto al farmacista genitore del disabile o alla persona che del disabile abbia la tutela legale o giudiziaria, ovvero ancora, in caso di decesso del farmacista, direttamente al disabile se capace.
- 4.7. Per la determinazione delle condizioni economiche si terrà conto della presenza di familiari, anche non conviventi, obbligati a concorrere al sostentamento del disabile.

## **5) PARAMETRI REDDITUALI**

5.1 I parametri di valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, costituenti il presupposto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, sono quelli di seguito indicati. Pertanto, il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare, compreso l'eventuale reddito non soggetto a tassazione IRPEF, non può essere superiore a tali importi.

NUCLEO FAMILIARE	<b><u>SUSSIDIO CONTINUATIVO</u></b> REDDITO COMPLESSIVO (IN EURO)		<b><u>SUSSIDIO STRAORDINARIO</u></b> REDDITO COMPLESSIVO (IN EURO)
	<b>100%</b>	<b>70%</b>	
1 componente	18.000,00	25.000,00	26.000,00
2 componenti	25.000,00	31.000,00	36.000,00
3 componenti	33.000,00	36.000,00	42.000,00
4 componenti	36.000,00	40.000,00	47.000,00
5 componenti	40.000,00	43.000,00	51.000,00
6 o più componenti	45.000,00	47.000,00	54.000,00

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile di cui al punto 4.1, dal reddito complessivo del nucleo familiare saranno detratti euro 10.000,00; il conteggio del reddito verrà quindi effettuato sull'importo così rideterminato. Nel medesimo anno solare la detrazione anzidetta può essere applicata per una sola tipologia di prestazione assistenziale.

- 5.2 Per la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare saranno considerati i redditi di qualsiasi natura, anche non assoggettabili ad IRPEF. A tal fine deve essere prodotta copia completa della più recente documentazione fiscale di ciascun componente il nucleo familiare e, ove richiesto, dei soggetti obbligati agli alimenti (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) nonché copia della documentazione inerente la corresponsione di importi non soggetti a tassazione IRPEF. In caso di separazione legale, il richiedente deve produrre copia della sentenza di separazione relativamente alla parte che indica gli accordi economici. Analoga documentazione deve essere inviata in caso di divorzio. In presenza di figli, anche se i genitori non sono coniugati, deve essere prodotta la dichiarazione dei redditi di entrambi, benché non conviventi. In nessun caso è ammesso il modello ISEE.
- 5.3 Anche se il reddito lordo annuo è conforme a quanto stabilito ai punti precedenti, la proprietà ovvero l'usufrutto di beni immobili, ad eccezione della casa di abitazione e delle relative pertinenze, farà presumere inesistenti le precarie condizioni economiche. In un nucleo familiare viene considerato un solo immobile adibito ad abitazione principale. Parimenti, non possono beneficiare delle prestazioni assistenziali coloro nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari con destinazione d'uso diversa da casa di abitazione principale e con quota di proprietà inferiore al 100%, qualora l'imponibile complessivo di tali immobili sia superiore a euro 2.000,00.
- 5.4 Se nel nucleo familiare del richiedente o tra i soggetti obbligati agli alimenti sono presenti soggetti titolari di reddito di impresa o di partecipazione in impresa, il dato di riferimento è il fatturato (in particolar modo, verrà preso in considerazione il dato costituito dalla sommatoria tra i redditi fondiari, i redditi di impresa e la differenza degli acquisti e delle vendite dichiarati ai fini I.V.A.).
- 5.5 In caso di genitori, legalmente separati o divorziati, se i figli sono fiscalmente a carico in misura inferiore al 100%, la prestazione assistenziale sarà commisurata alla percentuale di carico fiscale.
- 5.6 Le prestazioni assistenziali potranno essere riconosciute agli ex titolari di farmacia, ai partecipanti agli utili della stessa ed ai loro superstiti non prima di cinque anni dalla

intervenuta cessione dell'esercizio, salvo la spontanea produzione dell'atto di cessione e di ogni altra documentazione idonea a dimostrare la condizione di disagio economico.

- 5.7 le disposizioni contenute ai punti 5.4) e 5.6) non si applicano nel caso di titolari di farmacia rurale, ubicata in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione fino a 1.200 abitanti, che fruiscono dell'indennità di residenza o di analoghe provvidenze, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Parimenti, le disposizioni contenute ai punti 5.4) e 5.6) non si applicano nei confronti dei titolari di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006).

## **6) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- 6.1 La domanda di sussidio deve essere redatta sulla modulistica predisposta dall'Ufficio Assistenza dell'Enpaf e deve essere inviata all'Ordine dei Farmacisti a cui il farmacista è o è stato iscritto;
- 6.2 Il rimborso, ex art. 24 del regolamento ENPAF, dei contributi versati non consente l'accesso alle prestazioni assistenziali essendo cessato ogni rapporto, anche assistenziale, con l'Ente
- 6.3 Le prestazioni assistenziali continuative di cui al punto 2 non saranno riconosciute ai farmacisti che versano il contributo Enpaf in misura intera.
- 6.4 Ai fini dell'erogazione del sussidio si terrà conto, nei limiti della prescrizione quinquennale, della presenza di eventuali morosità significative nel versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale Enpaf.
- 6.5 Le prestazioni assistenziali a carattere continuativo (assistenza continuativa e assistenza per figli disabili) non sono cumulabili né reversibili.
- 6.6 Nei casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare eventuali determinazioni in deroga a quanto indicato nei punti precedenti.
- 6.7 Le prestazioni di assistenza continuativa e di assistenza minorati in essere alla data del 31.12.2012, sulla base della deliberazione consiliare n. 55 del 24.10.2007, vengono mantenute per l'anno 2013, fermo restando il possesso dei previsti requisiti reddituali. ***Parimenti, vengono mantenute per l'anno 2013 le prestazioni di assistenza continuativa erogate ai residenti all'estero alla data del 31.12.2012.***
- 6.8 In caso di decesso del beneficiario, gli importi non riscossi non verranno corrisposti agli eredi in quanto le prestazioni di natura assistenziale hanno carattere strettamente personale.
- 6.9 In caso di cancellazione dall'Albo, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti, vengono conservate le prestazioni assistenziali continuative e quelle per il figli con grave disabilità in essere alla data della cancellazione.
- 6.10 Alla fine dell'anno 2013, le somme di pertinenza della Sezione Assistenza non utilizzate per le correlative provvidenze economiche potranno essere destinate ad altre iniziative di carattere assistenziale individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.11 Con successiva deliberazione il Consiglio di Amministrazione approverà le condizioni e il bando per le borse di studio relative all'anno scolastico/accademico 2011-2012.

=====